



N 9687/14

ESENTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIETRO CURZIO - Presidente -
 Dott. DANIELA BLASUTTO - Consigliere -
 Dott. GIULIO FERNANDES - Consigliere -
 Dott. FABRIZIA GARRI - Consigliere -
 Dott. CATERINA MAROTTA - Rel. Consigliere -

Oggetto

*PREVIDENZA

Ud. 25/03/2014 - CC

R.G.N. 24413/2011

Cau. 9687

Rep. —

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 24413-2011 proposto da:

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
 CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO X in
 persona del Dirigente con incarico di livello generale - Direttore della
 Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA,
 VIA IV NOVEMBRE 144, presso la Sede Legale dell'Istituto,
 rappresentato e difeso dagli avvocati LUCIANA ROMEO e LUCIA
 PUGLISI, giusta procura speciale in calce al ricorso;

*- ricorrente -**contro*

CA , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA
 DI RIENZO 52, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO LUCCHI,
 che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARGHERITA
 ALBANI, giusta procura speciale in calce al controricorso;



- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 300/2011 della CORTE D'APPELLO di ANCONA del 23/3/2011, depositata il 06/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/03/2014 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA.

1 - Considerato che è stata depositata relazione del seguente contenuto:

“Con sentenza n. 300/2011 resa in data 6 aprile 2011, la Corte di appello di Ancona accoglieva l'impugnazione proposta da AC

nei confronti dell'I.N.A.I.L. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda di revisione della rendita in godimento proposta dal C e riconosceva il diritto di quest'ultimo ad una rendita corrispondente ad un gradiente di invalidità del 22% con decorrenza dalla domanda del 30/5/2005. Riteneva la Corte territoriale sufficiente a ritenere integrato l'«*aggravamento*» l'esistenza di un «*differenziale*» del gradiente rispetto a quello su cui era stata parametrata la rendita in godimento, irrilevante essendo l'eventuale accordo manifestato dal C al grado di invalidità determinato in precedenza.

Propone ricorso per cassazione l'I.N.A.I.L. affidando l'impugnazione a tre motivi.

Resiste con controricorso AC

Con il primo motivo l'I.N.A.I.L. lamenta: “Violazione e la falsa applicazione dell'art. 137 del T.U. n. 1124/1965 (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.)”. Si duole del fatto che la Corte territoriale abbia riconosciuto il diritto alla revisione della rendita pur in assenza di un *aggravamento* delle condizioni dell'assicurato.



Con il secondo motivo l'I.N.A.I.L. lamenta: "Illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.)". Si duole dell'avvenuto riconoscimento di una rendita rapportata al 22% di inabilità con decorrenza dalla data di revisione sul presupposto di una diversa valutazione del dato iniziale e non della sussistenza, rispetto a quest'ultimo, di un aggravamento.

Con il terzo motivo l'I.N.A.I.L. lamenta: "Violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. (art. art. 360, n. 3, cod. proc. civ.)". Si duole del fatto che la Corte territoriale non abbia limitato il proprio accertamento alla verifica dell'intervenuto aggravamento ma abbia esteso l'accertamento all'errore commesso dall'istituto in sede di iniziale valutazione, con ciò andando oltre il *thema decidendum* e basando la propria decisione su un presupposto di fatto (presunto errore di valutazione commesso in sede di costituzione della rendita) diverso da quello posto a base del ricorso del C .

I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono manifestamente fondati.

E' pacifico in atti che la domanda del C di riconoscimento di una maggior rendita era fondata su un aggravamento della precedente situazione come riconosciuta dall'Istituto e mai contestata.

Tanto si evince non solo dal contenuto del ricorso *ex art.* 442 cod. proc. civ. (si vedano le pagg. 2 e 5 del ricorso per cassazione dell'I.N.A.I.L. e 3 del controricorso del C) ma anche dalla sentenza impugnata laddove è specificato che il *thema decidendi* non era la revisione per errore dell'originario accertamento ma la verifica della sussistenza di un "gradiente superiore a quello su cui è parametrata la rendita in godimento".

Dunque, se pure è vero che - cfr. *ex plurimis* Cass. n. 6386/2003 - nell'ambito della disciplina della rettifica per errore, poiché oggetto del



giudizio è l'esistenza del diritto dell'assicurato alla prestazione, il procedimento per la correzione degli errori può essere attivato tanto dall'I.N.A.I.L., in ottemperanza al suo obbligo istituzionale di correggere gli errori eventualmente rilevati, quanto dall'assicurato, il quale ha l'interesse e il diritto di chiedere l'esercizio di tali poteri, sia nel caso che, già titolare di rendita, ne chieda la revisione, sia ove chieda, quale assicurato, la revisione di una valutazione inferiore al minimo indennizzabile, l'analisi della Corte territoriale andava condotta tenendo conto della formulazione del ricorso, proposto, come è indiscusso, a seguito dell'esito negativo del procedimento amministrativo promosso ai sensi dell'art. 137 d.P.R. n.1124 del 1965, in cui viene fatto preciso riferimento all'aggravamento.

Si tratta di una norma chiara che riguarda, appunto, l'ipotesi di revisione della rendita a seguito di modificazione delle condizioni fisiche del titolare e non è, pertanto, invocabile quando l'interessato chieda una nuova valutazione sulla base della stessa situazione già valutata dall'Istituto nel momento in cui ha riconosciuto la rendita in favore dell'assicurato (si richiama, sulla diversità sul piano funzionale tra i due istituti Cass. 19 febbraio 2013, n. 4069 secondo cui: "In tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, i due istituti della revisione per miglioramento o aggravamento e della revisione per errore sono distinti ed hanno diversi presupposti, nonché diversa disciplina, in quanto il primo si fonda sulla variazione, in meglio od in peggio, delle condizioni sanitarie dell'assicurato, e garantisce che la rendita sia aderente, entro determinati limiti temporali, alla condizione di bisogno dell'assicurato, variabile nel tempo, mentre il secondo si fonda su un errore iniziale di valutazione e sull'esigenza che il beneficio corrisponda ai presupposti di legge"



nonché in senso conforme Cass. 13 luglio 2005, n. 14773 e Cass. 25 agosto 2004, n. 16831).

Individuata nei termini suddetti la domanda, chiaramente formulata ai sensi dell'art. 137 del d.p.r. n. 1124 del 1965 e con preciso riferimento al denunciato aggravamento, è erronea e contraddittoria la decisione della Corte territoriale che ha ritenuto di prescindere dalla sussistenza di un aggravamento rispetto alla situazione come inizialmente accertata dall'I.N.A.I.L. e di valorizzare il solo riscontro dell'esistenza di un <<differenziale del gradiente>> - circostanza, questa, che avrebbe potuto aver rilievo sono nell'ipotesi (diversa e non sussistente nel caso di specie) di una domanda intesa a denunciare un possibile errore originario - (cfr. in tal senso Cass. 2 agosto 1999, n. 8373).

Con riguardo, dunque, alla domanda come chiaramente individuata dai giudici di merito (tanto di primo quanto di secondo grado), la Corte territoriale non poteva ignorare o comunque considerare irrilevante che l'esame audiometrico eseguito dal c.t.u. di primo grado il 28/7/2008 fosse uguale a quello eseguito dall'I.N.A.I.L. all'atto della costituzione della rendita (10/8/1998) - dato, questo, incontrovertito tra le parti -. Tale circostanza, al contrario, non poteva che deporre nel senso che, al momento della domanda di revisione per aggravamento, non vi era stata alcuna modifica peggiorativa delle condizioni del ricorrente rispetto alla situazione precedentemente accertata.

In conseguenza, si propone l'accoglimento del ricorso e la cassazione con decisione della causa nel merito nei termini di cui alla sentenza di primo grado, il tutto con ordinanza, ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., n. 5".



2 - Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia e non scalfite, neppure in parte, dalle deduzioni di parte ricorrente di cui alla memoria *ex art.* 378 cod. proc. civ..

Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell'art. 375, n. 5, cod. proc. civ. per la definizione camerale del processo.

3 - Conseguentemente, il ricorso va accolto e va cassata l'impugnata sentenza; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, a norma dell'art. 384, commi 1 e 2, cod. proc. civ., nei termini di cui alla sentenza di primo grado, con il rigetto della domanda proposta dal C .

4 - Infine, il diverso esito dei giudizi di merito costituisce giusto motivo per compensare tra le parti le spese dell'intero processo.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decide nel merito nei termini di cui alla sentenza di primo grado. Compensa le spese dell'intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 marzo 2014.

Il Presidente

Pietro Curzio

Il Funzionario Giudiziario
Paolo TALARICO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 6 MAG. 2014

Roma,

Il Funzionario Giudiziario
Paolo TALARICO